

Linee guida per la rettifica dell'Iva in caso di mancato pagamento dal cliente

Nuovo vademecum da seguire per gli operatori per la rettifica Iva in caso di mancato pagamento del corrispettivo con assunzione, in caso di procedura concorsuale, del debito da parte dello Stato. La modifica, di sicuro interesse per tutti gli operatori, soffre di due limitazioni la prima relativa alla decorrenza delle nuove disposizioni che operano dalle procedure avviate dopo il 26 maggio 2021 e la seconda che rimane inalterata la procedura per l'emissione delle note di variazione in caso di procedura individuale.

L'articolo 18 del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis) come convertito in legge 106/2021 riscrive le regole delle note di variazione Iva, imponendo una tempistica ridotta per le rettifiche. In particolare, il riformato articolo 26 del Dpr 633/1972, in caso di non pagamento da parte del cliente della cessione di beni o della prestazione effettuata, il creditore potrà emettere la nota di variazione di credito Iva a partire non più dalla chiusura della procedura concorsuali, bensì dall'apertura della stessa ovvero dall'inizio delle altre forme di gestione della crisi d'impresa. In altre parole, è finalmente anticipato il termine a partire dal quale il creditore non soddisfatto può recuperare l'Iva versata indebitamente allo Stato.

La novità, tuttavia, non vale per tutti in quanto opera solo in riferimento alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, vale a dire le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 in poi. Mentre i crediti pregressi, collegati alle procedure già in corso a tale data, restano vincolati alla precedente normativa. Per tali situazioni resterebbe il problema della compatibilità con il diritto dell'Unione come ribadito dalla Corte di Giustizia (in particolare, si ricordi, a titolo esemplificativo, le sentenze causa C-246/2016, Di Maura e causa C-335/2019) secondo la quale la normativa nazionale non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'Iva all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di 10 anni (che sono i tempi medi di una procedura concorsuale secondo l'ordinamento italiano).

Scendendo più a fondo nell'analisi della nuova norma, si rileva che se un'operazione, per la quale sia stata emessa fattura con Iva,



FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista
Revisore Contabile



successivamente all'annotazione nel registro delle vendite viene meno (o se ne riduce la base imponibile), a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l'Iva corrispondente alla variazione, riportandola nel registro acquisti a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (ovvero dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis legge Fallimentare, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lett. d), legge Fallimentare).

Per le procedure concorsuali, allo scopo di fissare tempi certi per il recupero, la nuova norma stabilisce che la rettifica possa avvenire dalla data:

- 1 della sentenza dichiarativa del fallimento;
- 2 del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- 3 del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- 4 del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Al contrario, le regole non cambiano quando il mancato pagamento del corrispettivo è collegato ad una procedura esecutiva individuale. In questa ipotesi, per poter procedere con una variazione in diminuzione dell'Iva, il creditore dovrà attendere l'infruttuosità della procedura stessa, ossia il verbale di pignoramento da cui risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni/crediti da pignorare (nel caso di pignoramento presso terzi), o il verbale di pignoramento dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità (nel caso di pignoramento di beni mobili) o, infine, qualora si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI
DEI CONTI
E CONSULENTI
DEL LAVORO



Studio Freti
e Associati



Studio Poppi



FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI